

STATUTO

IL MONDO DI ALICE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARANO D'ISCHIA NA VIA
VINCENZO DI MEGLIO 173

Numero REA: NA - 1011416

Codice fiscale: 09146961215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

Tra le parti costituite, è costituita una cooperativa di solidarietà denominata "IL MONDO DI ALICE cooperativa sociale".

Art. 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Barano d'Ischia (NA).

all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle

imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. E' fatto obbligo ai soci di comunicare ogni variazione di indirizzo, anche elettronico.

Art. 4 – Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In caso di proroga a tempo indeterminato, sarà salvo il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale ai sensi di legge.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 5 – Oggetto

La Cooperativa, con finalità solidaristiche, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione, con spirito mutualistico e senza fini di lucro, di servizi sociali, socio sanitari, sanitari, assistenziali ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa svolge la sua attività nei confronti di persone bisognose di intervento sociale per ragioni connesse all'età, alla condizione personale o familiare e sociale.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:

- assistenza materiale e specialistica ad anziani, disabili (fisici, psichici, sensoriali), minori a rischio di marginalità e/o di esclusione sociale;
- azione di supporto e di accompagnamento in percorsi di integrazione

rivolti a minori e famiglie multiproblematiche;

- inserimento lavorativo, formazione e orientamento professionale rivolto a soggetti svantaggiati;
- prevenzione, cura e riabilitazione nel settore delle dipendenze patologiche;
- informazione, sensibilizzazione e sostegno a istituzioni pubbliche e private che operano nei settori della formazione, istruzione, cura, assistenza e riabilitazione di persone svantaggiate e dei relativi nuclei familiari di appartenenza;
- attività di accoglienza, sostegno ed integrazione a persone immigrate;
- attività di assistenza socio-sanitaria integrata per la realizzazione di progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati mediante la gestione e/o di gruppi appartamento, comunità, centri diurni polifunzionali rivolti a minori a rischio, tossicodipendenti e/o ex tossicodipendenti, ex detenuti, donne sottratte alla prostituzione, esiliati politici, ragazze madri, disabili fisici, psichici, psichiatrici e sensoriali, disabili, deistituzionalizzati, soggetti con nuova cronicità psichica e psichiatrica;
- promozione, gestione ed organizzazione in proprio e/o sui committenti di progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei;
- interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nel campo dell'abuso e del maltrattamento fisico, psichico e sessuale sui minori, donne e persone in difficoltà;
- interventi di sostegno e di supporto rivolti al miglioramento della qualità della vita di persone degenti e/o che vivono situazioni di marginalità legata al proprio stato di salute;
- attività di sostegno alla genitorialità ed ai ruoli familiari e sociali;
- promozione ed organizzazione di progetti intervento nel settore della dispersione e dell'evasione dall'obbligo scolastico;
- attività di formazione, aggiornamento e qualificazione sia dei soci della cooperativa, che di altri operatori nel campo dei servizi alla persona;
- attività di consulenza e supporto a persone vittime di mobbing;
- attività di mutuo aiuto nel campo della marginalità e dell'esclusione sociale con particolare riferimento ad alcolisti, tossicodipendenti, gambler, persone con disturbi alimentari e di persone soggette a discriminazioni sessuali, sociali e razziali;
- percorsi di analisi, supporto ed intervento terapeutico rivolto ad operatori socio-sanitari affetti da sindrome da burnout;
- interventi psicoeducativi familiari e di sistema (social skill training);
- attività di promozione della salute e della qualità della vita (well being);
- attività e gestione in proprio e/o su committenza di baby-sitting, dogsitting, rifugi per animali, ludoteca, animazione sociale, culturale, di comunità e di strada, nido e micronido d'infanzia, servizi integrativi al nido, centro sociale polifunzionale;
- gestione, cura e manutenzione del verde, pubblico o privato ; cura e tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico e di opere d'arte in genere, con connesse attività di restauro, ripristino e recupero, tutela dell'ambiente, sia come attività propria, sia come attività di supporto e quindi come servizio esternalizzati per imprese ed Enti pubblici e privati;
- promozione ed organizzazione di attività editoriali, giornalistiche e

di marketing;

- promozione e gestione di servizi di trasporto e di accompagnamento per persone disabili;

- attività di pulizia, lavanderia, facchinaggio, segretariato, commissioneria, guida ed accompagnamento turistico, animazione, camerieri per ristoranti ed alberghi e per strutture ricettive in genere, sia come attività propria che come servizio di supporto ad imprese (alberghi, ristoranti e agenzie di viaggi);

- attività e servizi di riabilitazione;

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

- attività di formazione e consulenza;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. In particolare, la Cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;

- attività di formazione e consulenza;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria.

Gestione di servizi sociosanitari ed educativi per il recupero e l'integrazione di tossicodipendenti, un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati:

- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

- servizi e centri di riabilitazione;

- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale:

- attività di formazione e consulenza;

- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. La Cooperativa potrà svolgere attività di segretariato sociale, servizio sociale professionale, servizio di ascolto, sensibilizzazione e informazione, sistema informativo sociale, nido di infanzia, servizi integrativi al nido, ludoteca, centro diurno polifunzionale, centro di aggregazione giovanile, comunità di pronta e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, assistenza domiciliare, tutoraggio educativo, educazione di strada, educazione territoriale, servizi temporanei e territoriali (attività ricreative, sociali, culturali), azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi, servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui minori, servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione sull'abuso, servizio di mediazione penale, apprendistato, orientamento professionale, contratto di inserimento, tirocini estivi di orientamento, tirocini/stage, centro per le famiglie, interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, servizi di prossimità, servizi di sostegno alla genitorialità, servizi per l'affido familiare, servizi per l'adozione nazionale ed internazionale, servizi di mediazione familiare, interventi per l'armonizzazione dei tempi della città, contributi economici diretti ad integrazione del reddito familiare, contributi economici in forma diretta, contributi economici in forma indiretta, lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità, borse lavoro, orientamento, tirocini formativi, centro diurno integrato, centro sociale polifunzionale, RSA, RSA per anziani, comunità tutelare per persone non autosufficienti, assistenza domiciliare socio-assistenziale, assistenza domiciliare integrata (ADI), telesoccorso e teleassistenza, servizio di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo), servizi trasporto sociale disabili, gruppi di auto-aiuto, servizi per l'integrazione sociale, fattorie sociali, casa albergo, telefonia sociale, trasporto sociale anziani, servizi d'integrazione sociale, soggiorni climatici, assistenza domiciliare in forma indiretta (contributi per servizi alla persona), centro di aggregazione, centro interculturale, centro di accoglienza, centro di accoglienza per donne immigrate, unità mobile di strada, servizio di mediazione culturale, servizi per minori non accompagnati, sostegno all'integrazione scolastica dei minori immigrati, inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati, contratto d'inserimento, tirocini/stage, centro di accoglienza diurno, centro di prima accoglienza, interventi abitativi d'emergenza, comunità per malati di AIDS, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, servizi docce e cambio abiti, pronto intervento sociale, servizio mensa, area attrezzata per nomadi, contributi economici diretti ad integrazione del reddito, reddito di cittadinanza, centro sociale diurno, centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, strutture residenziali per detenute con figli minori, servizi di reinserimento per l'area penale, strutture residenziali per cittadini affetti da demenza, comunità tutelari per persone non autosufficienti, assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, servizi di pronto intervento, servizi di prevenzione, centro antiviolenza, case di accoglienza per donne maltrattate, casa rifugio per donne vittime di tratta, servizi integrativi rivolti

alla prostituzione di strada, contributi economici ad integrazione del reddito, contratti di inserimento, comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze, servizio di prevenzione e di promozione della salute.

Tali attività potranno essere svolte anche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, di persone con disabilità, di persone anziane, di immigrati, di poveri, di persone detenute, internate e prive della libertà personale, di persone con disagio psichico, di donne in difficoltà, di soggetti deboli e svantaggiati.

La cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è inoltre impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società, nei limiti e con le modalità consentite dalla legge vigente, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società anche diverse dalle cooperative aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali in via strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci le persone fisiche che intendano perseguire gli scopi sociali anche attuando scelte di coinvolgimento sociale e tutti coloro che concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e gli enti collettivi comunque in numero non superiore ad un terzo, del numero complessivo dei soci, che abbiano tra i loro scopi sociali finalità di promozione della persona umana.

Non può essere socio chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci cooperatori sono le persone appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- (soci lavoratori svantaggiati: solo nelle cooperative sociali di tipo b);
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche, affini o in concorrenza con quelle della cooperativa.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 – Soci lavoratori svantaggiati

8.1 Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

8.2 Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

8.3 La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 9 – Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro

e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 di cui sopra.

Art. 10 – Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

10.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

10.2 In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea determinerà i diritti di amministrazione, patrimoniali e le condizioni del trasferimento ad essi connesso.

10.3 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

10.4 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

10.5 La società può reperire tra i soci "prestiti sociali" (con modalità semplificate) sia fruttiferi che infruttiferi di interessi.

Art. 11 – Procedura di ammissione

11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale, statuto/atto costitutivo;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

11.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

11.6 I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Art. 12 – Quote

12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a cinquanta euro.

12.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

12.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 13 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

13.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

13.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 14 – Vincoli sulle quote

14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 15 – Recesso

15.1 Il diritto di recesso compete:

– ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, (all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione

- o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo);
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

15.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 – Esclusione del socio

16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
- negli altri casi previsti dallo statuto

16.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

16 bis

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente.

16.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 17 – Liquidazione della quota

17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La

liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

17.3 Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

18.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 – Patrimonio sociale

19.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
 - b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
 - c) da eventuali riserve straordinarie;
 - d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o prevenzioni di oneri futuri;
 - e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero alla società.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 20 – Capitale sociale

20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

20.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

20.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea

dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

20.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 21 – Riserva legale, statutarie e volontarie

21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 22 – Divieti

22.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire utili ai soci;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere destinati totalmente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto:

- di distribuire anche in modo indiretto utili ovvero di cedere beni o servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli ai soci, agli associati, ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte;
- tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti, o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione o che sono legati all'organizzazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito e di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione; il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, ai parenti o affini fino al quarto grado;
- di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi, non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10% (dieci per cento) dei proventi di

ciascun esercizio annuale.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera b) del d.lgs. 112/2017, non si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili la corresponsione ai lavoratori subordinati di retribuzioni inferiori al quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

23.1 L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e del rendiconto annuale secondo i criteri stabiliti dalla legge. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori.

23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.

23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 24 – Decisioni dei soci

24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26.

24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, e negli altri casi previsti dalla legge devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 25 – Diritto di voto

25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero della quota posseduta. Nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2538 c.c. al socio persona giuridica sono attribuiti cinque voti in relazione all'ammontare della quota.

25.3 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Il voto può essere segreto o palese

Art. 26 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 24.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

26.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

26.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i

cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la posta elettronica e/o via social (tipo whatsapp).

26.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (via posta elettronica e/o via social (tipo whatsapp), fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica e/o via social (tipo whatsapp), posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica e/o via social (tipo whatsapp), all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 – bis, comma 4, c.c.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli

amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

27.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere anche non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci, secondo legge.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta solo da un altro socio, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei voti validi, in seconda e terza convocazione delibera a maggioranza dei voti validi, salvo che la legge richieda diverse maggioranze per il contenuto della delibera.

27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 – Amministrazione

28.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da

adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;
- b) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, e comunque un membro dell'organo amministrativo deve essere scelto tra i soggetti indicati dal socio persona giuridica.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina, comunque non oltre cinque esercizi.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità.

28.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri) decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c.

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. Le funzioni di segretario possono essere assunte anche da un membro del cda.

Art. 29 – Decisioni del consiglio di amministrazione

29.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi la posta elettronica e/o via

social (tipo whatsapp) nonchè in remoto mediante collegamento telematico (tipo via zoom).

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio via posta elettronica e/o via social (tipo whatsapp) nonchè in remoto mediante collegamento telematico (tipo via zoom), almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza compresi i festivi ed i prefestivi.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con posta elettronica e/o via social (tipo whatsapp) nonchè in remoto mediante collegamento telematico (tipo via zoom), da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Art. 30 – Competenze degli amministratori

30.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

30.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di

strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Art. 31 – Rappresentanza

31.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 32 – Compensi degli amministratori

32.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina, o con successivo atto deliberativo assembleare.

Art. 33 – Controllo dei soci ed azione di responsabilità

33.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 34 – Controllo legale dei conti

34.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., o da altre norme di legge, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 35 – Disposizioni finali

35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

35.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. E' fatto obbligo alla cooperativa di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione..

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..